



NEWSLETTER

N. 25/2025 del 30 dicembre 2025



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'intervento di Paolo Angelini in materia di Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio
- [ESMA](#). Pubblicata comunicazione di avvio dell'azione di vigilanza comune sui conflitti d'interesse nella distribuzione di strumenti finanziari
- [Camera dei deputati](#). Presentato progetto di riforma del D.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti illeciti dipendenti da reato
- [Parlamento UE](#). Approvate le modifiche alla CSRD e alla CSDDD

ALTRE NOTIZIE

- [MEF](#). Pubblicato decreto relativo alla determinazione del saggio d'interessi legali per l'anno 2026



HIGHLIGHTS

[Banca d'Italia. Pubblicato l'intervento di Paolo Angelini in materia di Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio](#)

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini, tenuto in occasione del *workshop* "Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica".

In particolare, all'apertura del suo discorso, il Vice Direttore ha evidenziato che nell'ultimo decennio sono stati realizzati notevoli progressi grazie a una politica di contrasto, che ha beneficiato di un forte contributo da parte della tecnologia. Quest'ultima, tuttavia, può anche agevolare l'azione criminale, ad esempio tramite l'utilizzo delle cripto-attività a fini illegali: l'insieme delle attività illegali *"crea una propria domanda di servizi finanziari e di pagamento, che beneficia della rivoluzione digitale nel sistema finanziario. In questo ambito, un tema di grande interesse è quello dell'utilizzo delle cripto-attività a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"*.

La regolamentazione degli intermediari specializzati, i quali gestiscono gran parte delle transazioni in cripto-attività, è il primo strumento di contrasto all'utilizzo illecito delle cripto-attività. Infatti, questi intermediari, in origine nati al fine di custodire i *bitcoin* dei clienti, consentendo la conversione in valuta legale e viceversa, nel tempo hanno esteso la propria offerta ad altri *token* e, più in generale, a sistemi di negoziazione e di investimento più complessi. Anche al fine di regolamentare tali prestatori, il Regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR) ha introdotto la figura dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP), che devono sottostare a regole in materia AML/CFT non dissimili da quelle in vigore per gli intermediari finanziari tradizionali.

Data l'eterogeneità normativa, gli intermediari tradizionali svolgono un ruolo importante dal momento che, qualora – come spesso accade – un utente europeo per tentare di eludere i controlli previsti da MiCAR operando in cripto-attività su piattaforme residenti in giurisdizioni più accomodanti, si troverebbe comunque a scontrarsi con i controlli messi in atto dagli istituti bancari, nel momento in cui chiedesse alla piattaforma estera di convertire le cripto-attività in moneta legale e trasferire quest'ultima su un conto nella UE.

Il Vice Direttore ha anche evidenziato che vi sono in atto molteplici modalità di contrasto all'utilizzo illegale dei portafogli auto-custoditi:

- la normativa europea prevede che i CASP, qualora i propri clienti interagiscano con portafogli auto-custoditi, adottino misure per verificare l'identità degli utilizzatori di questi ultimi. Da interlocuzioni preliminari tra la Banca d'Italia e i CASP italiani è emerso che essi starebbero adottando misure di mitigazione dei rischi derivanti dall'uso di questi strumenti, tra cui meccanismi basati su *whitelist* di portafogli autorizzati, nonché strumenti di analisi in grado di esaminare i registri pubblici delle *blockchain*. Questi strumenti aiutano a portare alla luce transazioni sospette;
- gli emittenti di cripto-attività, possono sia monitorare le transazioni quando vengono registrate su *blockchain* pubbliche, sia, a certe condizioni, riuscire a bloccare o recuperare cripto-attività utilizzate in attività sospette o illecite, anche se detenute in portafogli auto-custoditi. Per questo *"sarebbe auspicabile che agli obblighi previsti per i prestatori di servizi in cripto-attività si affiancassero previsioni chiare volte a disciplinare questi poteri degli emittenti"*, posto che simili previsioni non sono ancora presenti nell'UE, contrariamente ad altre giurisdizioni.

In conclusione, Paolo Angelini ha sottolineato che il dibattito a livello internazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi con le *stablecoin* è motivato dai *"timori per le conseguenze connesse*



con il loro potenziale di crescita", aggiungendo che "stablecoin ancorate all'euro che venissero distribuite da grandi gruppi tecnologici, che hanno accesso a enormi basi di clienti, potrebbero rapidamente acquisire un'accettabilità non lontana da quella degli strumenti di pagamento tradizionali. Qualora ciò accadesse potrebbe attenuarsi, o addirittura venire meno, l'esigenza di convertire i flussi di origine criminale in strumenti tradizionali. Alla luce di quanto detto sopra, sono evidenti le difficoltà che si creerebbero per il contrasto alle attività illegali".

Link al documento: [clicca qui](#)

ESMA. Pubblicata comunicazione di avvio dell'azione di vigilanza comune sui conflitti d'interesse nella distribuzione di strumenti finanziari

L'ESMA ha pubblicato la comunicazione di avvio di un'azione di vigilanza comune con le autorità nazionali competenti sui conflitti di interesse, al fine di valutare il modo in cui le imprese rispettano gli obblighi previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per identificare, prevenire e gestire i conflitti d'interesse nell'offerta di prodotti di investimento ai clienti al dettaglio.

In particolare, l'azione di vigilanza comune si concentrerà su:

- il possibile impatto della remunerazione e degli incentivi del personale sui prodotti offerti agli investitori;
- il ruolo delle piattaforme digitali nell'orientare gli investitori verso determinati prodotti e se ciò sia nel loro migliore interesse;
- le modalità con cui le imprese gestiscono i potenziali conflitti tra i propri profitti e le esigenze degli investitori al dettaglio.

L'ESMA ritiene che questa iniziativa, insieme allo scambio di pratiche tra le autorità nazionali competenti, contribuisca all'applicazione coerente delle norme dell'UE e rafforzi la protezione degli investitori in linea con i suoi obiettivi.

L'ESMA e le autorità nazionali competenti attueranno l'azione di vigilanza comune nel corso del 2026.

Link al documento: [clicca qui](#)

Camera dei deputati. Presentato progetto di riforma del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti illeciti dipendenti da reato

È stato presentato alla Camera dei deputati il Progetto di riforma (A.C. 2632) della parte generale e sostanziale del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero della Disciplina della responsabilità amministrativa – d'ora in avanti "da reato" – delle società.



La Proposta di riforma è finalizzata a dare centralità alla tassatività della colpa di organizzazione, alla specifica definizione dei criteri (soggettivi e oggettivi) di imputazione, ad un maggiormente dettagliato contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e, infine, ad una più esaustiva definizione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

In particolare, le modifiche previste dalla proposta di riforma riguardano:

- **la natura della responsabilità degli enti:** nonostante non vi fossero controindicazioni alla creazione di un sistema di vera a propria responsabilità penale degli enti, per cui la stessa giurisprudenza si era espressa per la natura sostanzialmente penale, si è ritenuto di non dare una definizione e si è preferito sostituire la locuzione “amministrativa” con quella più neutra di “responsabilità da reato”. Conseguentemente, sono state sostituite o eliminate tutte le espressioni contenute nel decreto legislativo che qualificano, in qualunque modo, l’illecito o la sanzione come “amministrativi”;
- **limiti soggettivi di applicazione della responsabilità degli enti:**
 - si prevede l’esclusione degli enti di piccole dimensioni (così denominati ai fini del solo articolo 231);
 - si estende espressamente la giurisdizione italiana agli enti con sede legale nell’UE o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica (es. le succursali);
 - viene introdotto un meccanismo di *ne bis in idem* transnazionale in virtù del quale l’ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non potrà essere nuovamente processato per il medesimo fatto, distinguendo però il caso degli enti con sede nell’UE, da quello degli enti con sede extra-UE, per i quali è necessaria la delibazione ordinaria della sentenza di condanna o di assoluzione;
 - viene introdotto al secondo comma dell’art. 5 una disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato presupposto colposo, subordinando l’esistenza dell’interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un’effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico;
 - Il comma 3 estende la responsabilità all’ente controllante per gli illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati, ognqualvolta tali condotte favoriscano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell’ente controllante;
 - la proposta di modifica dell’art. 6 introduce una disciplina unitaria del criterio di imputazione soggettiva, eliminando la distinzione vigente tra il fatto commesso dal soggetto apicale e quello commesso dal soggetto a questi subordinato, stabilendo che l’ente è responsabile:
 - (1) se l’organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie;
 - (2) se non è stato affidato all’organismo di cui all’art. 7-bis il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento di tale modello;
 - (3) se, infine, vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo;
- **riforma del MOGC:** l’art.7 descrive in modo più tassativo il MOGC in un sistema tripartito composto da una parte generale, da una parte speciale e dai protocolli operativi, ridefinendo in chiave organica e dettagliata l’intero impianto della *compliance*.



- **OdV:** Il nuovo art. 7-bis disciplina in maniera puntuale la composizione e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza, rafforzandone il ruolo e assegnandogli la responsabilità di garantire il funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi. In particolare, l'art.7-bis fissa i requisiti di composizione in un collegio di almeno tre membri dotati di capacità professionali adeguate ai rischi identificati ed esclude espressamente, nelle società di capitali, l'affidamento delle sue funzioni a chi ricopra il ruolo di membro del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, introduce una disciplina semplificata per gli enti con meno di 30 dipendenti (detti "enti di medie dimensioni"), consentendo la nomina di un organismo monocratico interno e chiarendo che l'OdV ha la funzione di preservare l'adeguatezza del sistema di prevenzione, senza però assurgere al ruolo di garante rispetto alla commissione di specifici reati;
- **regime di semplificazione per gli enti di medie dimensioni**
- **autonomia della responsabilità dell'ente dall'autore persona fisica:** a fronte di una colpa di organizzazione, "svincolare" la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica evita la ricerca del capro espiatorio individuale nel caso di eventi che hanno la loro origine in gravi deficit organizzativi. Si introduce altresì un sistema premiale, per cui, qualora l'autore del reato non sia identificato o non sia colpevole, la responsabilità dell'ente sussiste solo se il fatto è conseguenza di una mancata o difettosa adozione ed efficace attuazione del MOGC; occorrerà quindi dimostrare che l'ente avrebbe potuto impedire il reato secondo i principi generali della causalità in ambito penalistico;
- **esclusione della responsabilità dell'ente quando l'illecito sia di «particolare tenuità» e introduzione di specifiche cause di non punibilità dell'ente:** viene infine indicato un sistema premiale in caso di preventiva adozione di un modello organizzativo (anche non idoneo), la collaborazione processuale con l'autorità giudiziaria, l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno favorito il reato e il risarcimento integrale del danno, eliminazione o attenuazione delle conseguenze, messa a disposizione del profitto.

Link al documento: [clicca qui](#)

Parlamento UE. Approvate le modifiche alla CSRD e alla CSDDD

Il Parlamento UE ha approvato la propria posizione in merito all'adozione della direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 (UE) (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD) per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (pacchetto Omnibus I).

In particolare, in relazione alle modifiche alla **CSRD**, per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese e conseguire gli obiettivi di rendicontazione in modo più proporzionato, l'obbligo di redigere e pubblicare rendicontazioni di sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato:



- alle imprese UE con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro;
- le imprese di paesi non UE con un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro nell'UE, e le loro succursali e imprese "figlie" con un fatturato superiore a 200 milioni di euro nell'Unione.

Questo ambito di applicazione più mirato, garantisce che l'onere dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità sia limitato alle imprese, ai gruppi e agli emittenti più grandi. Infatti, tali imprese, gruppi ed emittenti sono i più importanti in termini di impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). Allo stesso tempo, sono i più in grado di assorbire i costi derivanti dalla rendicontazione ESG.

Le imprese, i gruppi e gli emittenti al di sotto di tale soglia rimangono liberi di effettuare una rendicontazione di sostenibilità su base volontaria.

Inoltre, per garantire che le imprese possano accedere a informazioni pratiche sull'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità obbligatori e volontari, la Commissione dovrebbe prevedere un portale *online* dedicato. Tale portale dovrebbe fornire accesso a informazioni, orientamenti e sostegno, compresi modelli e linee guida pertinenti, in merito a tali principi di rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto riguarda le modifiche alla **CSDDD**, le imprese tenute a esercitare la *due diligence* (dovere di diligenza), volto a individuare le strategie per mitigare il loro impatto negativo sulle persone e sul pianeta, saranno:

- le società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 5.000 dipendenti se hanno sede nell'UE;
- le società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro nell'UE se hanno sede al di fuori dell'Unione.

Tali società dovrebbero essere tenute a condurre un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, volto a individuare i settori generali delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, di quelle dei loro partner commerciali in cui è probabile che si verifichino impatti negative. Nell'esercizio esplorativo le società dovrebbero basarsi esclusivamente sulle informazioni ragionevolmente disponibili per loro, il che, di norma, precluderà la richiesta di informazioni ai partner commerciali. Tali società dovrebbero chiedere informazioni ai partner commerciali solo se tali informazioni sono necessarie. In ogni caso, qualsiasi richiesta dovrebbe essere mirata, ragionevole e proporzionata.

Infine, le imprese non saranno più tenute a presentare dei piani di transizione che certifichino la compatibilità del loro modello aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 26 luglio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le nuove misure a decorrere dal 26 luglio 2029.

[Link al documento: clicca qui](#)



ALTRE NOTIZIE

MEF. Pubblicato decreto relativo alla determinazione del saggio d'interessi legali per l'anno 2026

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2025, ha definito il saggio degli interessi legali per l'anno 2026.

Infatti, l'art. 1284 c.c. attribuisce al MEF il compito di modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

In particolare, il MEF ha fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il saggio degli interessi legali per il 2026 risulta in diminuzione rispetto a quello del 2025 che era stato fissato nella misura del 2%.

Link al documento: [clicca qui](#)

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131 +39 02 45381201
milano@rplt.it milano-mi@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201 +39 06 977451
roma-rm@rplt.it roma@rplt.it

TORINO
Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111
torino@rpl.it

BOLOGNA Via D'Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495
bologna@rplt.i

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141
busto@rplt.it

AOSTA
Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166
aosta@rplt.it

